



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

"Paese dell'Ossidiana"

Via San Giorgio, 17 - 09090 PAU (OR) - Tel. 0783-939282
e-mail: protocollo@comune.pau.or.it- PEC: comune.pau@legalmail.it
<http://www.comune.pau.or.it/>

Prot. n. 3150

Pau, 21.06.2022

ORDINANZA N.4 /2022

Oggetto:

Taglio siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, aree di sosta, strada provinciale, comunali e vicinali di uso pubblico.

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.rn.i.;
- L'art. 7bis comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;
- La legge 24.11.1981 n. 689 e s.rn.i.;
- La legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- Gli artt. 29 e 211 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e le relative disposizioni contenute nel suo regolamento di esecuzione approvate con D.P.R. del 16.12.1992 n.495;
- L'art. 892 e seguenti del Codice Civile, (distanze per gli alberi);

Dato atto che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per sede stradale si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

Considerata la necessità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 del vigente codice della strada e delle sue disposizioni regolamentarie, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche.

Evidenziato che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non.

Considerato che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in sicurezza, di godere di ottima visibilità e nulla deve essere di intralcio al passaggio.

Dato atto che affinché questo sia possibile, i proprietari, locatari, affittuari di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per le particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o neve che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità esponendo gli utenti delle strade a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che a seguito dei cambiamenti climatici hanno portato sul territorio ad avere violenti temporali annessi a forti venti oltre che il costante pericolo di incendio che caratterizza tale periodo dell'anno.

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992 che ai commi 1 e 2 testualmente recita: *"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile".

Data, quindi, la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose.

Considerato altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei fondi in cui insistono alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché siepi e piante invadenti.

Tutto ciò premesso:

ORDINA

a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto il rispetto delle seguenti disposizioni:

1. A tutti i proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;

- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali e vicinali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che gli utenti della strada possano scivolare sul sedime vegetale;

- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica.

2) Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori degli immobili e dei terreni.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, si provvederà con intervento diretto del Comune con spese a carico degli interessati e con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista dalla normativa di legge violata, fatta salva ogni ulteriore e più grave responsabilità.

L'Ufficio Tecnico comunale provvederà all'identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Prefettura di Oristano, Questura di Oristano, Comando Stazione Carabinieri Ales, Provincia di Oristano - settore viabilità.

Il Sindaco

Dott.ssa Alessia Valente